

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Oggetto - Durata e Sede

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita, per iniziativa dell'Unione Regionale del Commercio e del Turismo e Servizi della Toscana, una società per azioni consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile denominata "**CentroFidi Terziario S.c.p.a.**".

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede nel comune di Firenze.

Il consiglio di amministrazione potrà modificare la sede sociale nell'ambito del comune e istituire o sopprimere sedi secondarie nel territorio italiano.

Articolo 3

Oggetto

3.1 La società ha per oggetto l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

3.2 La società ha altresì per oggetto l'attività di assistenza ai propri soci ed ai soci degli stessi nell'accesso al credito, agevolando, attraverso la prestazione di garanzie, la concessione di crediti, in qualsiasi forma, sia a breve sia a medio-lungo termine, da parte di banche, di società di leasing o di factoring, e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio; la società potrà intervenire anche in contro-garanzia, in co-garanzia o in garanzia diretta.

3.3 La società dovrà, con funzione strumentale e accessoria a quanto sopra previsto sub 3.1 e sub 3.2, fornire ai consorziati e/o ricevere dagli stessi servizi utili ad un più economico ed efficiente espletamento delle attività secondo le modalità stabilite dal **Regolamento consortile** e, in particolare:

- a) fornire servizi di assistenza e consulenza tecnica, finanziaria, legale, tributaria e informatica;
- b) centralizzare alcune fasi dell'attività dei confidi in modo da eliminare duplicazioni e inefficienze;
- c) tenuta e mantenimento dei rapporti tra i confidi soci e gli istituti di credito;
- d) stipulare le convenzioni con gli istituti di credito;

3.4 Nell'interesse dei consorziati e comunque con funzione strumentale e accessoria a quanto sopra previsto sub 3.1 e sub 3.2, la società inoltre potrà:

- promuovere e sviluppare la cultura nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;
- tenere e mantenere i rapporti delle consorziate con soggetti pubblici e/o operatori del settore del credito anche in ordine alla politica creditizia e/o allo studio di possibili alleanze strategiche nazionali ed internazionali assumendo, ove utile, partecipazioni e cointeressenze in società, consorzi e cooperative interregionali e nazionali;
- concorrere, in collaborazione con l'Unione Regionale del Commercio e del

Turismo e Servizi della Toscana alla costituzione e partecipare a – ovvero, laddove in possesso dei requisiti dalla legge gestire – fondi interconsortili di garanzia e a enti, società e organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi e/o creditizia;

- partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;

- versare contributi all'Unione Regionale del Commercio e del Turismo e Servizi della Toscana al fine di realizzare iniziative volte a promuovere, unitamente alle associazioni provinciali, l'offerta dei servizi della società alle imprese toscane.

3.5 Salvo che sia consentito dalle leggi via via vigenti o che possieda i requisiti richiesti dalla legge, la società non potrà effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico con le eccezioni previste dalla legge e, in particolare, le seguenti:

a) raccolta mediante emissione di obbligazioni, strumenti finanziari ibridi, cambiali finanziarie e certificati d'investimento;

b) raccolta fra i soci, con strumenti non "a vista", a condizione che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione non inferiore al 2% del capitale o a diversa condizione prevista dalla legge via via vigente.

c) raccolta nell'ambito del gruppo di imprese;

d) raccolta presso i dipendenti.

3.6 La società nell'ambito dell'oggetto sociale potrà svolgere ogni attività immobiliare o finanziaria strumentale o connessa, ricevere finanziamenti agevolati, promuovere fondazioni in materia creditizia.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2050.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

TITOLO II

Capitale – Azioni - Strumenti finanziari - Obbligazioni – Obblighi e Finanziamenti dei soci

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di euro 25.812.315,00 (venticinquemilioniottocentododicimilatrecentoquindici virgola zero zero)

6.2 Il capitale sociale è diviso in:

- numero 16.140.246 (sedecimilionicentoquarantamiladuecentoquarantasei) azioni nominative ordinarie del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna. Ad ogni azione spetta un voto nell'assemblea dei soci;

- numero 6.954.600 (seimilioninovecentocinquantaquattromilaseicento) azioni nominative ordinarie prive di alcuni obblighi consortili del valore nominale di 1 (uno) euro cadauna. Ad ogni azione spetta un voto

nell'assemblea dei soci;

- numero 2.717.469
(duemilionesettecentodiciassettemilaquattrocentosessantannove) azioni
prive di diritto di voto.

6.3 Ciascun socio, non potrà possedere, direttamente o indirettamente, una quota dei complessivi diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria superiore al 25%. Qualora il limite di possesso di azioni con diritto di voti di cui sopra sia superato, i possessori di azioni in esubero potranno mantenerne il possesso ma non potranno, limitatamente a tali azioni, esercitare i diritti di voto nell'assemblea dei soci.

Articolo 7

Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni

7.1 Non è prevista la possibilità di emettere Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni.

Articolo 8

Formazione e variazioni del Capitale Sociale

8.1 Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Articolo 9

Obbligazioni

9.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La delibera di emissione di prestiti obbligazionari non convertibili è presa dall'organo amministrativo a norma dell'art. 2410 c.c.. La delibera di emissione di prestiti obbligazionari convertibili è presa dall'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme dell'articolo 29 del presente statuto.

Articolo 10

Patrimoni destinati

10.1 La società non può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

Articolo 11

Finanziamenti

11.1 La società potrà ricevere finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso sia gratuito, per i quali può essere stabilito o meno l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 12

Trasferimento delle azioni

12.1.1 Nell'eventualità che il socio decida di trasferire le azioni della società nonché i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441 commi 1 e 3 spetta agli altri soci il diritto di prelazione; pertanto, il trasferimento è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nei successivi articoli.

12.1.2 La dicitura "trasferimento" si riferisce a qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito che abbia ad oggetto la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità degli stessi. Si

considerano ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, di fusione e di scissione.

12.1.3 Qualora sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci

12.1.4 E' fatto obbligo al socio che si appresta a vendere o comunque a trasferire in tutto/in parte le proprie azioni e/o diritti di provvedere ad inviarne la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'organo amministrativo. La comunicazione deve indicare:

- l'oggetto del trasferimento;
- il prezzo pattuito;
- le condizioni di pagamento;
- le esatte generalità del potenziale acquirente;
- i termini temporali stabiliti per la stipula dell'atto traslativo.

Nei casi diversi da quelli previsti all'art. 12.2.2 la comunicazione dovrà inoltre contenere quanto previsto per le domande di ammissione quale socio della società dall'art. 13.1 comma 1 lett. a, b, c, e.

è compito dell'organo amministrativo di provvedere, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata, a dare notizia della proposta agli altri soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla stessa data.

L'organo amministrativo assegna ai soci interessati all'esercizio della prelazione e quindi all'acquisto un termine non superiore a 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro cui inviare, a pena di decadenza, tramite lettera raccomandata la relativa dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione, al consiglio di amministrazione.

L'organo amministrativo provvede a comunicare al socio proponente entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, sempre tramite lettera raccomandata, l'accettazione dell'offerta.

12.1.5 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso la proposta di vendita sia attuata congiuntamente da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

Se nessun socio intende acquistare le azioni e/o i diritti offerti dal proponente oppure il diritto risulta esercitato solo parzialmente per una parte di essi, quando il trasferimento delle azioni e/o diritti non sia effettuato a favore di un socio e/o nell'ulteriore caso previsto dall'art. 12.2.1.b, il consiglio di amministrazione effettua la comunicazione di cui sub 12.2.5; negli altri casi il socio offerente potrà liberamente procedere al trasferimento di tutte le azioni all'acquirente indicato originariamente nei dieci giorni successivi al novantesimo giorno dalla data di ricevimento da parte del consiglio di amministrazione della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 12.1.4.

12.1.6 Se il diritto di prelazione è esercitato da parte di più soci in concorso, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità.

12.1.7 Nell'eventualità che uno o più degli aventi diritto all'esercizio della prelazione decida di non esercitarlo o non possa, lo stesso si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci che decidono invece di valersene; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare preventivamente di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione indicata al del presente statuto.

12.1.8 La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni e/o i diritti attuata con le modalità e con i contenuti indicati in Statuto, si considera equivalente a proposta contrattuale attuata dal proponente ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione di offerta viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

12.1.9 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

12.1.10 Qualora il trasferimento abbia carattere infungibile oppure sia a titolo gratuito oppure il corrispettivo richiesto sia considerato eccessivo da uno qualsiasi degli altri soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo sulla definizione del corrispettivo, le parti provvederanno con decisione unanime alla nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, che verranno di seguito precisati. In caso non si pervenga ad un accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, si attribuisce il compito di nominarlo al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la sede legale, su richiesta della parte più diligente.

12.1.10.1 L'arbitratore deve giudicare con "equo apprezzamento" entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico; il prezzo di cessione deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

L'arbitratore nell'attuare la sua valutazione dovrà prendere in considerazione la situazione patrimoniale della società considerando il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali, la sua redditività normalizzata e prospettica, la sua posizione nel mercato come pure il prezzo e le condizioni offerti dal potenziale acquirente, se quest'ultimo può essere considerato in buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

12.1.10.2 Una volta attuata la valutazione circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo l'arbitratore deve darne notifica all'organo amministrativo entro il termine

indicato al precedente punto

12.1.10.3 L'organo amministrativo deve farne tempestiva comunicazione al proponente ed ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione. Sulla base della determinazione compiuta dall'arbitratore si fa presente che:

a) se il prezzo stabilito dall'arbitratore è superiore o eguale a quello offerto dal potenziale acquirente, l'offerta si considera confermata al corrispettivo indicato dal proponente

b) se il prezzo stabilito dall'arbitratore risulta inferiore al prezzo presentato dal proponente, il trasferimento a favore dei soci esercitanti il diritto di prelazione si eserciterà, salvo quanto previsto all'art. 12.1.10.4, al corrispettivo stabilito dall'arbitratore;

12.1.10.4 Nella sola ipotesi regolata all'art. 12.1.10.3.b, al proponente, una volta ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, è riconosciuta la facoltà di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società, attraverso invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni, dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

12.1.10.5 Nel caso in cui il proponente non eserciti la revoca il trasferimento sarà attuato al prezzo stabilito in base alle regole indicate al 3.

12.1.10.6 Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente, nel termine dei 15 giorni nei quali può esercitare la revoca della sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza di tale facoltà, l'organo amministrativo deve darne comunicazione a tutti i soci fissando anche la data dell'atto di trasferimento nei 15 giorni successivi.

12.1.11 Qualora il trasferimento delle azioni sia attuato dal socio in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo, ferma ogni altra tutela a favore dei soci prelazionari, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci. Di conseguenza la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

12.2.1 Sono soggetti al preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo della società: a) i trasferimenti di cui sub 12.1.1 anche nel caso in cui, a seguito della procedura di prelazione, nessun socio intenda acquistare le azioni e i diritti offerti dal proponente oppure il diritto risulta esercitato solo parzialmente per una parte di essi; b) la costituzione di diritti reali o di garanzia sulle azioni e sui diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441 commi 1 e 3.

12.2.2 Non sono assoggettati al preventivo gradimento i trasferimenti che avvengono a favore di altri soci.

12.2.3 I trasferimenti e le costituzioni di cui sub 12.2.1 e 12.2.2 potranno avvenire solo a soggetti per i quali sussistano le seguenti condizioni:

a) che svolgano l'attività di confidi, di intermediario finanziario o banca, o, in generale, l'attività di imprenditore;

b) che non si trovino, per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società;

Il gradimento potrà essere rifiutato, inoltre, nel caso in cui l'acquirente proposto non sia in grado di offrire garanzie sulla propria capacità finanziaria o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa considerarsi pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o in contrasto con gli interessi degli altri soci consorziati.

12.2.4 La deliberazione relativa al gradimento è adottata dal consiglio di amministrazione con le maggioranze ordinarie prescritte dal presente statuto all'articolo 37.4; nel computo del quorum non si deve tenere conto dei consiglieri eventualmente designati dal socio trasferente.

12.2.5 Nel termine di 15 giorni dal termine dato ai soci per la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione di cui sub 12.1.4 l'organo amministrativo deve comunicare tramite lettera raccomandata al socio proponente e al terzo potenziale avente causa, la decisione in merito al gradimento. Se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione delle ragioni per le quali il gradimento è stato negato.

Si stabilisce inoltre che se entro il termine indicato, al socio richiedente non perviene alcuna comunicazione, il gradimento si intende accordato, e le azioni potranno essere trasferite.

12.2.6 Qualora il gradimento venga negato dovrà essere indicato altro acquirente gradito o la stessa società in applicazione dell'art. 2357 c.c. A tal fine il consiglio di amministrazione indicherà, nella lettera di rifiuto, il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti proposti.

Nel caso in cui il trasferimento o la costituzione di diritti abbia carattere infungibile oppure sia a titolo gratuito oppure il consiglio valuti eccessivo il prezzo proposto dovrà farne menzione nella comunicazione di rifiuto attivando la procedura di cui all'art. 12.1.10 che si applicherà sostituendo ai soci prelazionari l'acquirente o gli acquirenti graditi e tenendo conto, qualora l'acquirente indicato sia la stessa società, di quanto previsto dall'art. 2437-ter c.c..

Quando il gradimento venga accordato e il consiglio valuti il prezzo non eccessivo il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione ad iniziativa del richiedente. In caso non venga indicato nel termine di cui sopra alcun nominativo il socio sarà libero di cedere le proprie azioni a chi ritenga opportuno.

12.2.7 Qualora il trasferimento o la costituzione di diritti delle azioni sia attuato dal socio in violazione dell'obbligo di preventivo giudizio di gradimento di cui al presente articolo, si considera inefficace nei confronti della società e dei soci. Di conseguenza la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Articolo 13

Ammissione ed esclusione del socio

13.1 Ammissione - I soggetti, muniti dei requisiti elencati all'art. 12.2.3

che intendano partecipare alla società devono avanzare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale, se avanzata da imprese individuali; la ragione sociale e/o la denominazione, la sede e l'iscrizione nel registro delle imprese, se avanzata dai soggetti non persone fisiche;
- b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore o del legale rappresentante del soggetto non persona fisica;
- c) la dichiarazione di accettazione dello **Statuto e del Regolamento Consortile**;
- d) la quota di nuovo capitale che intende sottoscrivere e il sovrapprezzo;
- e) ogni elemento atto a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante. Tra gli elementi oggetto di valutazione vi sono, a titolo esemplificativo, lo stato di solvenza e l'attinenza del settore di attività dell'aspirante a quello della società e/o alle sue finalità, e il fatturato nel quinquennio.

La domanda di ammissione sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione e approvata con le maggioranze ordinarie di cui all'art. 37.4. In caso di approvazione sarà sottoposta all'assemblea straordinaria dei soci – che delibererà con le maggioranze di cui all'art. 21.4 - una proposta di aumento di capitale di adeguata grandezza riservato al nuovo socio.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che il nuovo socio avrà provveduto alla sottoscrizione della azioni ed ai relativi versamenti, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, e all'adempimento di eventuali obblighi particolari, il tutto così come sarà deliberato dall'Assemblea con analitica motivazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano state sottoscritte le azioni di cui sopra, effettuati i versamenti o adempiuti gli eventuali obblighi stabiliti dall'Assemblea, la deliberazione di ammissione rimane inefficace.

In tal caso l'eventuale importo già versato dovrà essere restituito al nuovo socio.

13.2 Esclusione – L'esclusione del socio dalla Società consortile è pronunciata, con gli effetti di cui al successivo art. 13.3 del presente statuto, dall'assemblea straordinaria, nei confronti del socio che:

- a) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente statuto;
- b) abbia compiuto inadempienze, scorrettezze o gravi negligenze attuate nei confronti della società, degli altri consorziati o dei terzi committenti anche consistenti nel mancato pagamento dei contributi consortili;
- c) si sia estinto a qualunque titolo;
- d) abbia perso uno o più dei requisiti previsti all'art. 12.2.3;
- e) sia stato interdetto o inabilitato o sia stato ammesso ad una procedura concorsuale.

L'esclusione è deliberata con la maggioranza stabilita all'art. 21.5 per l'Assemblea straordinaria, non computandosi nel calcolo di questa la partecipazione del socio da escludere, che dovrà astenersi dal voto per conflitto di interesse ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della

comunicazione al socio escluso. L'esclusione è comunicata dal Presidente della Società con lettera raccomandata a.r. da spedirsi entro e non oltre quindici giorni dall'adozione della relativa delibera.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 44. La proposizione della domanda di arbitrato sospende l'esecuzione della deliberazione di esclusione.

Il socio escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso la società o i terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al precedente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati alla società dal socio medesimo ai sensi della lettera "a" e "c" del comma 1.

13.3 Effetti dell'esclusione – Gli Amministratori vendono, a rischio e per conto del socio escluso, la sua quota per un valore eguale alla quota di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, offrendola ad altro soggetto individuato dagli altri soci, in possesso dei requisiti per l'esecuzione, ovvero in mancanza di accordo su altro soggetto idoneo, ad altri soci. Tale facoltà potrà essere esercitata:

- decorso il termine di cui all'art. 13.2 senza che sia stata proposta la domanda di arbitrato;
- dopo che sia stato depositato il lodo e sia decorso il termine per l'impugnazione senza che questa sia stata proposta;
- in caso di proposizione dell'impugnazione del lodo se nell'atto di impugnazione non è stata formulata istanza di sospensione ovvero, se formulata, essa sia stata rigettata.

Nel caso di vendita agli altri soci, i restanti soci sono tenuti ad acquistare, ciascuno in proporzione alla quota sociale posseduta, salvo diverso accordo, la quota del socio escluso.

Gli Amministratori provvedono, quindi, entro i successivi trenta giorni a versare al socio escluso quanto ricavato dalla vendita.

Tuttavia, qualora sussistano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte del socio acquirente o della società nei confronti del socio escluso, tali crediti potranno essere opposti in compensazione, totale o parziale, sul prezzo come sopra determinato, da parte del socio acquirente ovvero sull'importo che la società deve riversare al socio escluso, nonché su ogni altro credito che il socio escluso possa vantare nei confronti della società.

Le modalità di tali compensazioni verranno determinate di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Collegio Arbitrale.

Articolo 14

Recesso del socio

14.1 Hanno diritto di recedere, a norma dell'art. 2437, comma 1, c.c., i soci che non hanno concorso all' approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all' estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di

partecipazione;

Nell'eventualità che la società risulti soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c. Ai soci è attribuito il diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto riguardante l'introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

14.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Si precisa che ciascun socio non potrà esercitare il recesso se non per la totalità delle azioni dallo stesso possedute.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società, come ridotta delle perdite imputabili al capitale, e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, che deve deliberare su argomenti che possono attivare il diritto di recesso.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Il socio recedente può contestare il valore di rimborso determinato da parte dell'organo amministrativo, attraverso contestazione da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso. In tal caso il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

14.4 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a

trenta giorni e non superiore a 45 giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni presso i soci ed i terzi, la società deve provvedere entro centottanta giorni dalla dichiarazione di recesso ad acquistarle utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

14.5 In deroga alle pattuizioni del presente articolo, potranno altresì richiedere il recesso dalla società i soci affidati che abbiano estinto ogni finanziamento nei confronti di creditori garantiti dalla società ed ogni esposizione nei confronti della società stessa.

Il sorgere di tale diritto di recesso è condizionato all'approvazione del recesso da parte del consiglio di amministrazione tenuto conto della complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della società nonché della sussistenza delle altre condizioni previste dalla legge e dallo statuto.

In tal caso le azioni saranno rimborsate nei modi nelle forme e nei tempi stabiliti dalla delibera del cda, al valore nominale o, se inferiore, ad un valore eguale alla frazione di patrimonio netto desunta dall'ultimo bilancio approvato.

TITOLO III

Assemblea dei soci

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

15.1 Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio e della destinazione dell'eventuale eccedenza di gestione;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso del consiglio di amministrazione;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. le altre materie ad essa attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

16.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione delle obbligazioni convertibili di cui all'articolo 9;

d. le altre materie ad essa attribuite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

17.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

17.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale. In quest'ultimo caso rimane ferma la previsione dell'art. 2367 3 comma.

17.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

17.5 L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in alternativa su almeno un quotidiano tra i seguenti: La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore. L'avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

18.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

18.2 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

19.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

19.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione e in ogni ulteriore

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

20.3 Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

21.1 L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

21.2 In seconda convocazione e in ogni ulteriore convocazione, l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14 del presente statuto.

21.4 L'ingresso di un socio deve essere approvato con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

21.5 L'esclusione di un socio deve essere approvata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

22.1 Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto e da quelle che superano il limite previsto all'art. 6.3.

22.2 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

22.3 Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

22.4 Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

22.5 La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

22.6 Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

23.1 I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

24.1 I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o certificati) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

24.2 Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

24.3 Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

24.4 I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

25.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto, consegnato loro anche via telefax o posta elettronica con firma digitale. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

25.2 La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

25.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

25.4 La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci.

25.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

25.6 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

26.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 L'assemblea, a maggioranza semplice del capitale presente, nomina

un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

26.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

26.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

26.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

27.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

27.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Articolo 28

Modalità di voto

28.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 29

Assemblee speciali

29.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

29.2 Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

29.3 L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il proprio presidente, con funzione di rappresentante

comune nei confronti della società;

b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;

c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;

e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

29.4 La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

29.5 La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

29.6 La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

29.7 Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

29.8 Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

29.9 Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

29.10 Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

29.11 La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

30.1 A norma dell'art. 2377 c.c. l'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

TITOLO IV

Organo amministrativo, Rappresentanza sociale e Controlli

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

31.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

32.1 Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di

concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

33.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 11 (undici) ciascuno avente i particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

34.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

34.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

34.3.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

34.3.2.1 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

34.3.2.2 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

34.3.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

34.4 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui all'articolo 33 del presente statuto costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

35.1 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

35.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36

Organi delegati

36.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi

componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

36.2 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

36.3 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c..

36.4 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione con cadenza almeno semestrale.

36.5 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

37.1 Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente e da Presidente del collegio sindacale.

37.2 Il consiglio viene convocato con avviso da spedirsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

In caso di estrema urgenza il consiglio può essere convocato con 24 ore di preavviso, ma in questo caso la convocazione deve essere effettuata con mezzi anche assicurino il riscontro immediato del ricevimento e deve essere assicurata la possibilità dei convocati di collegarsi in audio/video conferenza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi la posta elettronica ordinaria e certificata.

37.3 Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

37.4 Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

37.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 27.1 del presente statuto.

37.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

37.7 Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ove nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

37.8 Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 38

Rappresentanza sociale

38.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

38.2 L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

Articolo 39

Remunerazione degli amministratori

39.1 L'assemblea può determinare per il consiglio di amministrazione un compenso e/o, per i suoi membri, un rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

39.2 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

Articolo 40

Collegio sindacale

40.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

40.2 L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente.

40.3 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci non debbono trovarsi nelle cause di ineleggibilità e decadenza di cui agli articoli 2399 e 2409 quinquies c.c. e debbono essere in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

40.4 I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

40.5 Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

40.6 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, e comunque nel rispetto delle esigenze di una tempestiva, corretta e completa verbalizzazione di quanto emerso nella riunione.

40.7 Il compenso dei sindaci è stabilito dall'assemblea.

Articolo 41

Il revisore contabile

41.1 Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

41.2 L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

41.3 L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo a questo spettante per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio sociale relativo al loro incarico, e sono rieleggibili.

41.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

TITOLO V

Esercizi sociali e Bilancio

Articolo 42

Bilancio

42.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Fermo restando che la Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro, l'eventuale eccedenza di gestione sarà destinata come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale sino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la restante parte potrà essere destinata, secondo quanto stabilito dall'assemblea, allo sviluppo e al miglioramento dell'attività consortile, a riserva straordinaria o ristornata ai soci.

TITOLO VI

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 43

Scioglimento e liquidazione

43.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 quater c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

43.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve

effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di (30) giorni dal loro verificarsi.

43.3 L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

43.4 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto e a condizione che non sia iniziata la distribuzione dell'attivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

Articolo 44

Clausola compromissoria

44.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, uno nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, ed uno ciascuno dai Presidenti dell'ordine degli avvocati e dei commercialisti del medesimo luogo ove ha sede la società, i quali dovranno provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

44.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

44.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

44.4 Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

44.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

44.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

44.7 Si applica il disposto dell'articolo 21.3 del presente statuto.

TITOLO VIII

Norme finali

Articolo 45
Legge applicabile

45. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Articolo 46
Comunicazioni

46.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, qualora non vi siano norme di legge tassativamente contrarie, alternativamente mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, PEC o telegramma spediti al domicilio del destinatario ovvero all'indirizzo di posta elettronica;
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano scelto tra La Repubblica, il Corriere della sera, il Sole 24 Ore;
- pubblicazione sul sito Internet ufficiale della società.

Articolo 47
Computo dei termini

47.1 Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 48
Nozione di controllo

48.1 Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 49
Regolamento consortile

49.1 E' parte integrante del presente atto costitutivo il Regolamento consortile che sarà approvato, unitamente allo Statuto, in sede di costituzione della società.

Regolamento Consortile

I soci consorziati della "CentroFidi Terziario s.c.p.a.", al fine di regolamentare i rapporti tra le consorziate confidi, e tra queste e la società, nonché al fine di dare pratica attuazione agli obblighi previsti nell'atto costitutivo, concordano unitamente di procedere alla formazione del presente Regolamento, il quale, con la sola eccezione dell'art. IV sezione A numeri 3 e 4, vincola esclusivamente le consorziate Confidi e quelle che esercitano esclusivamente o prevalentemente l'attività di garanzia fidi nonché la società consortile.

Le suindicate società convengono e stipulano quanto segue.

Articolo I – trasferimento di Funzioni

Allo scopo di eliminare duplicazioni di costi e di potenziare l'attività di garanzia, nonché di aggregare le attività stesse, i Confidi demanderanno alla società consortile le seguenti funzioni:

- a) la tenuta e il mantenimento dei rapporti con soggetti pubblici e privati in merito a tutte le politiche creditizie;
- b) la tenuta e il mantenimento dei rapporti con gli istituti di credito e la stipula delle convenzioni relative all'attività di garanzia nonché il coordinamento della cessazione/trasformazione delle convenzioni esistenti;
- c) l'analisi, lo studio e la definizione di possibili alleanze nazionali e/o

internazionali per affrontare il mercato del credito;

d) la predisposizione e la tenuta di un sistema informatico che i confidi dovranno utilizzare per l'analisi e l'evasione delle pratiche creditizie in connessione con gli istituti bancari anche ai fini di espletare gli obblighi di vigilanza verso la Banca D'Italia;

e) l'analisi del merito creditizio delle imprese garantite e l'evasione e delibera della pratica di garanzia;

f) il coordinamento delle politiche commerciali, delle funzioni organizzative e del controllo di qualità al fine di massimizzare l'efficienza dell'intero sistema.

g) la politica e la gestione dell'immagine comune dei Confidi consorziati e della società consortile.

In ogni caso si stabilisce che rimarrà ferma l'autonomia dei singoli confidi quanto alla gestione del proprio patrimonio nonché delle garanzie e delle attività poste in essere in data antecedente all'inizio dell'operatività della società consortile.

Articolo II – piano di impresa

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre un "Piano d'impresa", che stabilisca le modalità e i tempi attraverso i quali i confidi consorziati provvederanno a trasferire alla società le funzioni aziendali di cui sopra.

In ogni caso tale trasferimento dovrà essere effettuato entro il 1 gennaio 2006. L'inizio della operatività sarà in pari data.

Salvo diversa determinazione dell'assemblea dei soci i Confidi che dovessero successivamente aderire al Consorzio saranno tenuti a procedere al conferimento delle funzioni aziendali sopra elencate con le stesse modalità indicate nel presente Regolamento e con una nuova tempistica che sarà concordata al momento della sua sottoscrizione da parte del nuovo consorziato.

Articolo III – operatività

Il rilascio delle garanzie a favore delle imprese, nell'ambito della attività prevista dallo statuto, avverrà secondo i criteri e verso i corrispettivi deliberati dal consiglio di amministrazione.

I Confidi consorziati eserciteranno anche la funzione di sedi periferiche della società consortile secondo quanto previsto dal presente Regolamento e/o dallo Statuto.

La modulistica che dalla data di inizio dell'operatività servirà per richiedere gli affidamenti garantiti dalla società sarà fornita direttamente da quest'ultima e sarà la medesima per tutti i confidi consorziati.

L'istruttoria degli affidamenti verrà effettuata direttamente dalle sedi provinciali attraverso la procedura informatica fornita dalla s.c.p.a..

Articolo IV – diritti e obblighi

Sezione A

1. Ai soci confidi può essere richiesto da parte del Consiglio di Amministrazione il versamento di contributi in denaro ai sensi dell'art. 2615 ter codice civile.

I soci confidi sono obbligati ad anticipare e/o rimborsare alla società consortile i puri costi diretti ed indiretti delle prestazioni eventualmente da essa eseguite per loro conto e/o nel loro interesse. I conseguenti addebiti saranno eseguiti con le modalità ed i termini fissati dal medesimo

Consiglio. I soci confidi sono obbligati, altresì, a fornire alla società consortile i mezzi necessari per il suo funzionamento nonché a prestare a favore della società, sempre pro-quota, eventuali fideiussioni, garanzie e contro-garanzie. La società, in virtù di preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di chiedere ai soci confidi le anticipazioni finanziarie necessarie alla esecuzione dei servizi, quando ritenga di svolgerli direttamente o di affidarli a terzi. Il mancato rimborso della quota di spese o la mancata erogazione delle anticipazioni di spesa o la mancata prestazione delle garanzie o dei contributi, decorsi trenta giorni dal termine fissato dal Consiglio di Amministrazione, farà sorgere in capo ai soci inadempienti l'obbligo del pagamento degli interessi al tasso del prime rate maggiorato di 2 (due) punti.

2. In particolare i soci confidi, su richiesta del cda, anche secondo quanto stabilito dal Regolamento consortile, potranno essere obbligati a:

- a) corrispondere alla società un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio;
- b) versare alla società contributi specifici a copertura delle spese in proporzione alle operazioni assistite dalle garanzie;
- c) versare alla società contributi ai fondi rischi in proporzione alle operazioni assistite dalle garanzie anche a titolo definitivo;
- a) versare contributi straordinari ai fondi rischi in corrispondenza delle sofferenze subite;
- b) concedere garanzie, versare cauzioni;
- c) versare alla società commissioni di contro-garanzia, di co-garanzia o di garanzia diretta.

3. Tutti i soci, dovranno, in corrispondenza a quanto a loro richiesto dal consiglio di amministrazione proporzionalmente alla propria quota di capitale:

- a) effettuare prestazioni di servizi e/o apporto di prodotti finanziari e (o) assicurativi che si rendessero necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale proporzionalmente alle quote di capitale da ciascuno detenute;
- b) porre a disposizione della società, nei modi e nei termini che verranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'organizzazione, i locali e le attrezzature ritenuti occorrenti per l'attività operativa della società;
- c) mettere a disposizione della società, nel rispetto della normativa vigente, il personale dipendente nonché tutti i mezzi ritenuti necessari dal Consiglio di Amministrazione per la perfetta esecuzione dell'attività sociale.

Quando non altrimenti previsto dallo Statuto e/o dal Regolamento Consortile, la determinazione dei compensi spettanti ai singoli soci sulle prestazioni sub 3.4 a, b e c, sarà effettuata preventivamente d'accordo tra il socio medesimo ed il Consiglio di Amministrazione.

4. Tutti i soci sono inoltre tenuti a:

- trasmettere alla società i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
- versare rimborsi spese, corrispettivi, interessi e contributi specifici per i servizi e (o) finanziamenti e (o) garanzie singolarmente effettuati dalla società, nonché rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e risarcire la società dei danni e delle perdite subite e imputabili a essi

consorziate;

- osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi della società;

- favorire gli interessi della società.

Sezione B

a) Ciascun Confidi mantiene piena competenza, responsabilità ed autonomia sulla gestione delle operazioni poste in essere antecedentemente all'inizio di operatività della società consortile di cui all'art. II del Regolamento, compresi i relativi ricavi, oneri e le eventuali sofferenze, per le garanzie prestate.

b) Ciascun Confidi consorziato opera nella provincia nella quale ha la propria sede legale al momento della costituzione della società intendendosi tale provincia quale zona di esclusiva riserva territoriale. Salva differente delibera del consiglio di amministrazione con le maggioranze ordinarie e salvo diverso accordo tra i Confidi interessati, da ratificarsi da parte del consiglio di amministrazione della società consortile con le maggioranze ordinarie, ciascun confidi consorziato non può operare nelle zone di esclusiva riserva territoriale di altri Confidi consorziate. Fanno eccezione i Confidi che, al momento della costituzione della società, hanno sede nella medesima provincia, i quali possono tutti continuare ad operare nell'intera provincia la quale, pertanto, costituisce zona di esclusiva riserva territoriale nei confronti degli altri consorziate. È piena facoltà dei soci di esercitare l'attività in zone che non costituiscano riserva territoriale di Confidi consorziate.

c) Ove opportuno il consiglio di amministrazione potrà in essere sistemi di calcolo del rischio creditizio delle imprese garantite coerenti con quelli elaborati dagli istituti di credito destinatari delle garanzie, ai fini del mantenimento e del miglioramento della capacità creditizia della società consortile.

d) Periodicamente il consiglio di amministrazione della società delibererà, se opportuno anche in rapporto al rischio creditizio delle singole imprese garantite:

d.1) la misura complessiva delle commissioni, dei contributi a fondo rischi, delle cauzioni e delle fidejussioni pagate dalle imprese a fronte del rilascio delle garanzie.

Tale misura, su istanza del consorziato competente, potrà tenere conto sia di una comune politica commerciale sia di eventuali differenze territoriali e/o settoriali ma dovrà comunque mantenersi in un range idoneo a garantire gli equilibri di cui in appresso sub d.2, d.3 e d.4;

d.2) la misura percentuale, a valere sugli importi complessivamente pagati da ogni impresa a fronte del rilascio delle garanzie di cui sopra sub d.1, che dovrà essere versata alla società consortile per far fronte alle spese di gestione. Tale misura dovrà essere calcolata in modo da garantire quanto meno l'equilibrio economico della società consortile;

d.3) la misura, a valere sugli importi complessivamente pagati da ogni impresa a fronte del rilascio delle garanzie di cui sopra sub d.1, che dovrà essere versata alla società consortile quale contributo ai fondi rischi. Tale misura dovrà realizzare, con riguardo ai requisiti richiesti dalle norme e dal mercato, anche in concorso con altre fonti, il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale della società consortile e il suo progressivo miglioramento.

d.4) la misura delle cauzioni e delle fideiussioni che le imprese, a fronte del rilascio delle garanzie di cui sopra sub d.1, dovranno versare o rilasciare alla società consortile nonché le forme ed i modi del loro rilascio e/o del loro versamento.

d.5) Gli importi complessivamente pagati da ogni impresa a fronte del rilascio delle garanzie di cui sopra sub d.1 saranno, secondo quanto sopra specificato, in parte di diretta competenza della società consortile, in parte di diretta competenza di ciascun confidi. Il complessivo pagamento effettuato dall'impresa sarà perciò centralizzato sulla società consortile e da questa immediatamente accreditato, per la parte di competenza, al conto di corrispondenza acceso da ciascun confidi.

e) I Confidi consorziati, dovranno tenere a disposizione della società consortile spazi e personale adeguati all'attività periferica della stessa. Il costo relativo sarà di esclusiva competenza di ciascun confidi provinciale in quanto compreso nella percentuale delle commissioni di cui sub IV d.1 che rimarrà ai confidi. Fermo in ogni caso quanto previsto sub IV d), eventuali potenziamenti di sedi, personale e quant'altro potranno essere deliberati dalla società consortile soltanto a propri oneri e spese;

f) Presso le sedi periferiche messe a disposizione dai Confidi consorziati, con funzione di sportelli provinciali, la società consortile potrà anche esercitare, in esclusiva, attività finanziaria e/o distribuire prodotti finanziari. Il consiglio di amministrazione delibererà il compenso, anche a titolo di rimborso spese, che spetterà ai Confidi consorziati presso il cui sportello verranno effettuate le vendite.

Articolo V – comitato crediti

Il consiglio di amministrazione nominerà un comitato crediti ai fini di esaminare le domande delle imprese, raccogliere tutte le informazioni necessarie e deliberare la concessione delle garanzie.

Potranno essere membri del comitato soltanto esperti nelle materie finanziarie, aziendali e creditizie i quali rimarranno in carica nei termini e per la durata prevista nella delibera di nomina la quale, ove possibile, terrà conto di istanze "territoriali" dei Confidi soci.

Il consiglio di amministrazione dovrà prevedere anche i tempi massimi di evasione della pratica competitivi in rapporto alle esigenze del mercato.

Articolo VI – Contributi

Qualora siano riconosciuti alla società contributi a Fondo rischi finalizzati o connessi all'attività di garanzia dei Confidi consorziati, il cda ai fini di incrementare la patrimonializzazione della società - qualora ciò sia permesso dalla legge e con i medesimi vincoli e/o condizioni inderogabili di utilizzo come previsto dallo Statuto all'art. 50.1 - potrà deciderne il ribaltamento ai confidi consorziati che saranno tenuti a conferire l'intero importo a patrimonio netto a titolo di riserva rischi su crediti per tutta la durata della società.

Qualora la delibera di assegnazione prevedesse inderogabilmente particolari condizioni e/o destinazioni il cda dovrà provvedere in tal senso.

Articolo VII – sanzioni

Fermo quanto previsto all'art. 13.2 dell'Atto costitutivo, in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento o delle conseguenti deliberazioni il Presidente provvederà alla contestazione con termine per scritti difensivi.

Il Presidente, provvederà alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare i provvedimenti del caso ed eventualmente determinare la misura delle penalità commisurate al danno provocato.

La suddetta deliberazione sarà adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e sarà comunicata alla consorziata interessata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La data di ricezione costituirà momento iniziale per il decorso del termine di dieci giorni entro cui l'inadempiente dovrà provvedere al pagamento della sanzione.

Articolo VIII – Effetti del trasferimento di funzioni

A partire dalla data di conferimento delle funzioni i confidi consorziati non potranno esercitare le funzioni trasferite e dovranno comunicare alla società consortile ogni richiesta di fido per la delibera di affidamento. Le richieste non deliberate positivamente dalla società consortile non potranno essere deliberate dai singoli Confidi. In casi eccezionali, su istanza motivata di almeno tre consiglieri, il consiglio di amministrazione potrà ammettere singole e non ripetibili deroghe.

Eventuali proroghe del termine del trasferimento delle funzioni potranno essere decise dal consiglio di amministrazione con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei consiglieri.

Articolo 50

Contributi pubblici

50.1 Qualora la società risulti beneficiaria di contributi pubblici specificamente destinati ad una particolare attività tra quelle da essa esercitate o esercitabili, ovvero destinati ad una particolare zona geografica o a particolari soggetti, ovvero altrimenti destinati e/o condizionati, il consiglio di amministrazione con propria deliberazione ne potrà irrevocabilmente destinare o condizionare l'utilizzo secondo quanto previsto dalla delibera o norma di assegnazione.